

RG 8016/10

STUDIO LEGALE
MARESCA - MORRICO - BOCCIA & ASSOCIATI
Via L.G. Faravelli, 22 - 00195 Roma
Tel. 06/377101 - Fax. 06/37512033
e-mail: segreteria@studiolegalelavoro.it

CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA

Sezione Lavoro

Ricorso in appello

Per TRENITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, assistita dagli avv.ti Enzo Morrigo del Foro di Roma e Prof. Paolo Tosi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via L. G. Faravelli 22, in virtù di mandato conferito a margine del presente atto dall'Institore, avv. Antonino Russo, giusti i poteri conferitigli con procura per atto notar Paolo Castellini di Roma del 12.3.2008, rep. n. 72872;

Nella mia qualità di Institore ex art. 2203 c.c., in virtù dei poteri conferitimi giusta procura per Notar Dott. Paolo Castellini, del 12 Marzo 2008, rep. N. 72872, delego *g. avv. P. Russo* a rappresentare e difendere la TRENITALIA S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A - nel presente grado di giudizio, con ogni più ampia facoltà, eleggendo domicilio presso il suo studio sito in *V.L.G. FARAVELLI 22*

- appellante -

CONTRO

Il sig. Dante DE ANGELIS, assistito nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Pierluigi Panici e Prof. Piergiovanni Alleva e domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Germanico 172;

Nonché previ. informazione ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003, autorizzo il predetto Avvocato, e con lui i suoi collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della Società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio e dell'eventuale componimento bonario

- appellato -

*** **

Per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma - Sezione Terza Lavoro, nella persona del Giudice dott. Dario Conte, numero 16203 del 26 ottobre 2009, depositata in cancelleria il 16 dicembre 2009 e mai notificata.

TRENITALIA S.p.A.
L'INSTITORE
(Avv. Antonino RUSSO)

[Signature]
E' AUTENTICA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. De Angelis adiva il Tribunale del Lavoro di Roma al fine di veder accertata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli da Trenitalia S.p.A. con comunicazione dell'8.8.2008, chiedendo quindi al Giudice adito di pronunciare l'annullamento dell'atto di recesso con le conseguenze di cui all'art. 18 Stat. Lav. in termini di ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno.

A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente adduceva il difetto di giusta causa per insussistenza dei fatti addebitati

[Handwritten signature]
30/9/10

nonché, in ogni caso, per sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla gravità degli addebiti.

Ritualmente costituitasi in giudizio con memoria del 20.5.2009, Trenitalia S.p.A. contestava in fatto ed in diritto il ricorso avversario.

Più precisamente, l'odierna appellante evidenziava la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al sig. De Angelis in quanto gli addebiti contestati erano risultati accertati ed erano tali da ledere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

In particolare, all'esito dell'apposito procedimento disciplinare, era risultato che il sig. De Angelis, in occasione di un incidente occorso ad un treno ETR 500 che aveva subito lo sganciamento di una carrozza in fase di manovra, aveva rilasciato agli organi di stampa nazionale delle dichiarazioni non veritiere e lesive dell'immagine dell'azienda e del suo intero *management*.

Tali dichiarazioni, inoltre, poiché riguardavano la presunta carenza di manutenzione delle vetture e di sicurezza dell'intero servizio ferroviario, erano tali da provocare un ingiustificato allarme sociale e suscettibili di ledere in modo rilevante anche gli interessi economici dell'azienda.

A seguito di istruzione documentale e dopo l'autorizzazione al deposito di note difensive, il Giudice del Lavoro pronunciava la sentenza oggi impugnata con la quale:

- dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al sig. De Angelis;
- ordinava la reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro;
- condannava la Società al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto maturata e maturanda dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre rivalutazione istat, interessi legali e regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
- condannava Trenitalia S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio.

I motivi posti fondamento della decisione impugnata sono così sintetizzabili:

1. Le dichiarazioni rese dal sig. De Angelis in data 18.7.2008 riguardavano un incidente la cui notizia, a partire dalla stessa data, era

già stata divulgata ed aveva innestato un dibattito più ampio che aveva coinvolto anche esponenti politici e sindacali. Tale straordinario interessamento derivava altresì dalla plausibile ipotesi, elaborata secondo "il senso comune", che lo "spezzamento" potesse avvenire anche col treno in piena corsa e, quindi, con danni evidentemente più gravi a persone e cose.

2. Le suddette dichiarazioni andavano valutate nell'ambito del clima di allarme e di incertezza circa le cause dell'incidente e, comunque, per giudicare la loro rilevanza non poteva farsi riferimento ad altre dichiarazioni fatte dallo stesso ricorrente in quanto non oggetto di contestazione.

3. La fattispecie oggetto del giudizio riguardava, più in generale, il delicato tema del contemperamento tra il diritto alla libertà di pensiero e di parola, nella sua accezione particolare del diritto di critica/cronaca, e l'altrettanto intangibile diritto alla dignità della persona sia essa fisica o giuridica. Il Giudice, quindi, specificava che, al fine di verificare la legittimità dell'esercizio del diritto di critica, bisognava avere riguardo: **a)** al "*canone della verità obiettiva del fatto comunicato che sia lesivo del bene fondamentale altrui, il quale si fonda sull'ovvia obiettiva scorrettezza della diffusione di notizia falsa e lesiva*"; **b)** al "*canone della utilità sociale della notizia quale presupposto della lecita diffusione della stessa, in assenza del quale la lesione del diritto alla riservatezza non trova ragione di bilanciamento*"; **c)** al "*canone della c.d. continenza, che si risolve nella necessità che le modalità di partecipazione del fatto e/o dell'opinione non eccedano le finalità legittimamente perseguibili mediante le medesime, e che ben possono essere di denuncia sociale o politica, per risolversi, invece, in una aggressione gratuita e distruttiva dell'immagine altrui*".

4. Il Giudice, quindi, valutava i singoli addebiti ritenendo che:

il primo addebito, relativo all'attribuzione da parte del ricorrente della causa dell'incidente alla mancanza di condizioni di sicurezza nella circolazione degli ETR ed in particolari a problemi riguardanti la manutenzione e l'usura dei suddetti treni, era infondato perchè il ricorrente non aveva avanzato alcun giudizio specifico sulla causa dell'incidente che, a detta del giudice, era ancora ignota a tutti. Il sig. De Ambris, infatti, si era solo limitato a formulare una ipotesi che, oltre ad essere costruttiva per la risoluzione dei problemi tecnici alla base

dell'incidente, in quanto tale non era soggetta al canone di verità oggettiva.

- il secondo addebito, relativo all'accusa rivolta al *management* aziendale di non avere la percezione delle reali condizioni degli ETR e di non essere disponibile a valutare le segnalazioni dei RLS, era infondato in quanto le affermazioni del sig. De Angelis trovavano conferma nella indiscutibile circostanza che *"il management stesso sui treni non ci lavora"*. Formulare tale affermazione, quindi, non aveva alcun effetto lesivo della reputazione, dell'onore, del decoro e, tanto meno, di diritti di rango costituzionale. Lo stesso valeva per le dichiarazioni relative all'atteggiamento aziendale disattento alle problematiche relative alla sicurezza che erano considerate anch'esse mere critiche e/o denunce di rilevante interesse pubblico e, comunque, munite di un minimo di base fattuale. Il tutto, comunque, rientrava nella normale dinamica conflittuale propria delle relazioni sindacali.

- il terzo addebito, relativo alla negazione dell'errore umano quale causa dell'incidente ed alla affermazione di una responsabilità esclusiva in capo alla *"cabina di comando e di responsabilità"*, era solo in parte infondato, in quanto il ricorrente aveva legittimamente difeso i propri colleghi. Il giudizio, poi, di inaccettabilità dell'errore di manovra aveva natura di mera critica e trovava la propria ragione nell'obbligo giuridico delle imprese di aggiornare costantemente i propri standard di sicurezza. La dichiarazione, però, era criticabile quanto ai toni ed alla terminologia utilizzata (continenza).

*** **

FATTO

Prima di evidenziare i motivi per cui la sentenza impugnata è errata e merita di essere riformata, appare opportuno riassumere brevemente i fatti di causa, così come dedotti in prime cure:

1. In data 14.7.2008 il treno Eurostar 9427, adibito alla tratta Milano - Roma, durante lo svolgimento delle manovre preliminari di sicurezza senza passeggeri, ha subito la rottura del tenditore di collegamento delle carrozze 11 e 12 con conseguente distacco dal convoglio di tale ultima carrozza.
2. Fin da subito, per stessa ammissione dei macchinisti in servizio (cfr. allegato 1 al fascicolo Trenitalia), l'accaduto è stato attribuito ad un errore umano e, più precisamente,

all'attivazione del sistema ETCS/SCMT in simultanea sia sulla locomotiva di testa che su quella di coda. Tale circostanza, immediatamente rilevata dal sistema come incongruenza, ha prodotto l'istantaneo innesto del sistema di frenatura d'emergenza che ha consentito l'arresto dell'intero convoglio e della carrozza staccata dopo solo 2/3 metri e senza ulteriori danni a cose o persone.

3. In data 18 luglio 2008 alle ore 15.55, e quindi ben 4 giorni dopo l'accaduto e le dichiarazioni di responsabilità dei macchinisti in servizio sul treno, il sig. De Angelis ha rilasciato agli organi di stampa la seguente dichiarazione:

"non abbiamo ancora ricevuto alcuna chiamata dai vertici aziendali, ma confidiamo che nei prossimi giorni ci spieghino cosa sta succedendo a questi treni. Negli ultimi mesi, come delegati, abbiamo messo in evidenza e segnalato all'azienda, a tutti i livelli, dall'amministratore delegato ai dirigenti territoriali, problemi riguardanti Etr e relativi a manutenzione, controlli sulla manutenzione e usura. Si tratta di treni oltremodo sfruttati" ... "c'è amarezza perché si parla tanto di sicurezza e di anche sicurezza sui treni e sul lavoro, ma abbiamo la sensazione che chi sui treni non ci lavora, non abbia la percezione ideale delle reali condizioni in cui sono. Cerchiamo sempre prima un approccio collaborativo con l'azienda ma quando i dirigenti non rispondono alle nostre richieste, siamo costretti a fare segnalazioni alla procura, come è avvenuto per le "porte killer", e all'opinione pubblica. L'ultima volta che siamo riusciti a strappare con i denti una riunione con i dirigenti si è finalmente deciso di rallentare la velocità dei pendolini. Sugli Etr 480, pendolini, infatti, si è verificato una serie di incidenti, con motori che prendevano fuoco" (cfr. all. 6 fasc. Trenitalia).

4. A fronte delle suddette dichiarazioni Trenitalia S.p.A., alle ore 18.18 dello stesso giorno, è stata costretta a diramare un comunicato per ricondurre i fatti alla verità e sottolineare le reali ragioni dell'accaduto.

Il testo del comunicato era il seguente:

"Sono stati gli stessi macchinisti a verbalizzare e firmare che quanto accaduto all'Eurostar del quale, vuoto, si sono staccati due wagoni è stato causato da una "manovra sbagliata"... è falso quanto denunciato dai delegati delle RSU/RLS dell'Assemblea

nazionale dei ferrovieri: mai messa a rischio la sicurezza dei viaggiatori, nessun legame tra quanto accaduto a Milano e le ipotesi formulate nella nostra di scarsa manutenzione o di usura del treno. I fatti sono questi: in una manovra sbagliata, il personale di macchina, mentre interveniva da una parte del treno il sistema frenante, attivava contemporaneamente un'accelerazione contraria cosicché uno dei ganci, sollecitati in modo improprio, si è rotto. Questo è stato verbalizzato e firmato dagli stessi macchinisti interessati nel loro rapporto di servizio che è un documento ufficiale ed è a disposizione per qualsiasi verifica. In ogni caso, anche con questa manovra errata, mai la sicurezza è stata messa in discussione perché i treni sono progettati da almeno 150 anni con il sistema di frenatura continua affinché proprio nei casi in cui il convoglio per una qualsiasi causa dovesse spezzarsi, il risultato sarebbe quello di una immediata e contemporanea frenatura di ognuna delle due sezioni, in perfetta sincronia" (cfr. all. 8 fasc. Trenitalia).

5. Nonostante, con il comunicato sopra riportato, la Società avesse sgombrato il campo da ogni dubbio circa le ragioni dell'incidente (errore umano) escludendo, in base a documenti ufficiali, la carenza di manutenzione e l'usura, il sig. De Angelis è intervenuto nuovamente (alle ore 18.30) sugli organi di informazione con una dichiarazione, se possibile, ancora più lesiva dell'immagine di Trenitalia S.p.A.. La dichiarazione era del seguente tenore: "non accettiamo che la responsabilità sia scaricata, come al solito, su un errore umano dell'ultimo operatore. Essa è solo della cabina di comando e di responsabilità. Gli Etr 500 possiedono comandi completamente elettronici ed è inaccettabile che, anche in presenza di un errore di manovra, possa accadere quello che è successo" ... "Lo affermo sulla base della mia conoscenza diretta della guida dei treni" (cfr. all. 7 fasc. Trenitalia).

6. A fronte delle dichiarazioni sopra riportate, l'odierna appellante ha avviato un procedimento disciplinare, contestando al sig. De Angelis "di aver attribuito la causa di quanto accaduto alla mancanza di condizioni di sicurezza nella circolazione degli ETR e in particolare a "...problemi riguardanti gli ETR e relativi a manutenzione, controlli sulla manutenzione e usura" nonché di aver accusato il management aziendale "di non avere la percezione delle reali condizioni degli ETR, così pure

di non essere disponibile a valutare le richieste provenienti dagli RLS, determinando con tale atteggiamento una situazione di pericolo nell'esercizio ferroviario" ed ancora, in relazione alla seconda dichiarazione, di aver "accusato nuovamente la dirigenza aziendale, affermando che l'accaduto sarebbe solo causa della "cabina di comando e responsabilità" rigettando qualsiasi ipotesi di errore umano" (cfr. all. 9 fasc. Trenitalia). Nella stessa contestazione l'azienda ribadiva l'assoluta infondatezza e falsità delle affermazioni del sig. De Angelis, che avevano provocato un ingiustificato allarme nella clientela e nell'opinione pubblica con conseguente possibile danno economico per la società.

7. Con lettera dell'8 agosto 2008 Trenitalia S.p.a. riteneva infondate ed insufficienti le giustificazioni fornite dal sig. De Angelis e comminava al dipendente il licenziamento in tronco ex art. 2119 (cfr. all. 10 fasc. Trenitalia).

8. L'odierna appellante deduceva ancora (capitoli 6-9 della memoria) che lo "spezzamento" - avvenuto durante le fasi preliminari di controllo senza passeggeri a bordo - aveva determinato l'immediato arresto dell'intero convoglio (tanto che la carrozza distaccatasi risultava all'esito distanziata di non più di due metri dal resto del treno): il sistema di frenatura continua attivo sui convogli, infatti, garantisce in caso di spezzamento la immediata e contemporanea frenatura di ognuna delle due sezioni in perfetta sicurezza.

9. Gli accertamenti tecnici e le perizie metallografiche disposte a seguito dell'evento avevano dimostrato, inoltre, la assoluta efficienza e corretta manutenzione delle strutture, in particolare del tenditore di collegamento spezzatosi (cfr. all. 2 fasc. Trenitalia).

10. Inoltre, l'errata manovra del personale di macchina che aveva determinato la rottura era possibile solo in fase di partenza - allorché peraltro il treno viaggia ad una velocità talmente ridotta (da 0 a 4/5 km/h) da escludere la possibilità di provocare danno a persone o cose - e non poteva in alcun modo verificarsi in corsa, durante la marcia del treno.

11. Proprio in forza delle suddette circostanze, la banca dati sicurezza dell'UIC - *Union internationale des chemins de fer*, alimentata da tutte le ferrovie europee, non censisce gli "spezzamenti", in quanto tale tipologia di evento non risulta

rilevante ai fini della sicurezza di esercizio, potendo al massimo dar luogo a momentanee interruzioni della circolazione (cfr. all. 3 fasc. Trenitalia). Anche il gruppo di lavoro internazionale che opera sotto il coordinamento dell'ERA European Railway Agency per la definizione dei CSI (Common Safety Indicators), in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2004/49/CE (Direttiva Sicurezza), non ha incluso l'evento "spezzamento" tra gli incidenti o tra i c.d. precursori rilevanti per la sicurezza di esercizio (cfr. allegati 4-5 fasc. Trenitalia).

*** **

DIRITTO

1. In merito al contemperamento del diritto di libertà di pensiero e di espressione con il diritto alla dignità della persona: limiti del diritto di critica nell'ambito del rapporto lavorativo

Come sopra esposto, il Giudice di prime cure ha individuato la *questio iuris* nel necessario contemperamento tra due diritti costituzionalmente garantiti e, segnatamente, il diritto alla libertà di pensiero e di espressione (inteso nella sua accezione di diritto di critica/cronaca) ed il diritto alla dignità della persona fisica e/o giuridica.

All'esito del proprio percorso logico-giuridico, il Giudice ha affermato che dalla suddetta necessità di contemperamento derivano dei limiti alla libertà di espressione che consistono **a)** nella veridicità obbiettiva dei fatti comunicati (continenza sostanziale), **b)** nell'utilità sociale della diffusione della notizia e **c)** nell'uso di modalità formali rispettose della persona altrui (continenza formale).

Solo in presenza di tali condizioni il diritto alla tutela della dignità della persona soggiace alla libertà di espressione (critica e/o cronaca).

L'inquadramento giuridico operato dal Giudice di primo grado è solo parzialmente corretto in quanto non tiene adeguatamente conto del particolare rapporto fiduciario che intercorre tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

Tale rapporto, infatti, rende necessario valutare il comportamento del lavoratore alla stregua del combinato disposto degli articoli 2105 c.c. (obbligo di fedeltà), 1175 e 1375 (obblighi di correttezza e buona fede).

In tal senso la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che *“l’obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’articolo 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario del rapporto stesso (ex plurimis, Cass. 3 novembre 1995 n. 11437). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è suscettibile di violare il disposto dell’art. 2105 c.c., e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, sia tradotto ... in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro”* (Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 29008 del 10 dicembre 2008, Pres. Ianniruberto, Est. Stile; in senso conforme Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 11220 del 14 giugno 2004).

Nel solco del citato principio di diritto formulato dalla Suprema Corte anche la giurisprudenza di merito ha affermato che *“È suscettibile di violare il disposto dell’art. 2105 c.c. e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore, l’esercizio da parte di quest’ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traduca in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro; ne consegue la legittimità del licenziamento disciplinare”* (Corte d’Appello di Napoli sentenza del 10 aprile 2007).

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra esposto, il Giudice di primo grado ha erroneamente affermato che il lavoratore nell’esercizio della propria libertà di espressione, in ultima analisi, soggiace agli stessi limiti della generalità dei consociati.

A parere del Giudice, infatti, la Corte di Cassazione avrebbe attribuito rilevanza disciplinare alle dichiarazioni del lavoratore solo in ipotesi in cui si era verificato un travalicamento dei limiti del diritto di critica quali *“la denuncia falsa di fatto penalmente rilevante; o l'affermazione in pubblico falsa ed indimostrata, anche mediante modalità allusive, di fatti specifici disdicevoli”*.

Non vi è chi non veda che le conclusioni del Giudice sono errate e contraddittorie in diritto ed in fatto per i seguenti motivi.

In primo luogo, se è vero, come affermato in sentenza, che non può esistere una preclusione totale del diritto di critica per il lavoratore, è ancora più vero che nell'ambito del rapporto di lavoro l'esercizio di tale diritto deve essere valutato con riferimento a criteri più stringenti di quelli comuni alla generalità dei consociati così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sopra riportata.

Tale esigenza trova la propria ragione proprio nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra i protagonisti del rapporto lavorativo e che lo differenzia da qualunque altro rapporto contrattuale.

Da ultimo, a riprova di quanto detto, la Corte di Cassazione ha precisato che *“L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli art. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 18-06-2009, n. 14176)

Ciò vale ancora di più quando, come nel caso di specie, il lavoratore ricopre anche il ruolo importante e delicato di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il cui compito primario è quello di collaborare con il datore di lavoro per la risoluzione delle problematiche connesse alla sicurezza e, solo come *extrema ratio*, quello di rivolgersi alle autorità competenti (e non ai media).

Si deve in ogni caso rilevare che la necessità di non diffondere dichiarazioni false e lesive dell'immagine aziendale non è attenuata neanche dalla eventuale carica sindacale ricoperta dal lavoratore.

Il conflitto sindacale, infatti, pur autorizzando l'utilizzo di toni moderatamente più aspri del normale non può certamente consentire in alcun caso di superare il limite della verità oggettiva dei fatti e del necessario rispetto della dignità altrui.

Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato che *“L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale aziendale, del diritto di critica (manifestata nella specie attraverso articoli ed interviste su quotidiani) nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento”* (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4952 del 16-05-1998).

In secondo luogo, proprio nel caso di specie, come si dirà meglio in seguito, si sono verificate entrambe le circostanze citate dallo stesso giudice come ipotesi in cui alle esternazioni del lavoratore si debba riconoscere rilevanza disciplinare.

Il signor De Angelis, infatti, ha denunciato fatti falsi penalmente rilevanti (tanto che sono state avviate due inchieste penali poi conclusesi con l'accertamento della mancanza di responsabilità penale di Trenitalia S.p.A.), ed ha fatto affermazioni false ed indimostrate relative ad una circostanza disdicevole quale il disinteresse dell'azienda per l'efficienza del servizio ferroviario e la sicurezza dei lavoratori e, soprattutto, dei passeggeri.

In sostanza appare evidente che il sig. De Angelis, superando i limiti posti in capo al lavoratore nell'esercizio del diritto di critica/cronaca, ha reso agli organi di stampa delle notizie false e lesive della dignità e dell'immagine dell'intera azienda e del suo management.

Ciò, in considerazione della particolarità del servizio reso da Trenitalia S.p.A., ha prodotto un grave allarme sociale mettendo a repentaglio anche dal punto di vista economico i risultati aziendali.

È chiaro, quindi, che la sentenza oggi appellata è errata e va riformata nel senso di dichiarare la legittimità del licenziamento in quanto giustificata reazione della Società al comportamento disciplinarmente rilevante del sig. De Angelis, che ha irrimediabilmente e definitivamente fatto venire meno il rapporto fiduciario.

*** **

2. Fondatezza e gravità dei singoli addebiti contestati dalla Società

Il giudice di prime cure, dopo aver elencato i criteri da utilizzare per valutare la legittimità della critica del lavoratore ha affermato la correttezza del comportamento del sig. De Angelis, l'infondatezza degli addebiti rivolti a quest'ultimo e, conseguentemente, l'illegittimità del licenziamento.

Le conclusioni a cui è giunto il Giudice sono errate e si fondano sul palese travisamento dei fatti di causa.

Il Giudicante, invero, già nella ricostruzione del contesto generale in cui si sono innestate le dichiarazioni del sig. De Angelis, effettua un primo e determinante errore di valutazione affermando (peraltro andando oltre le difese dello stesso lavoratore, e traendo il proprio errato convincimento da non specificata documentazione in atti) che l'appellato era intervenuto su *“un episodio che lo stesso giorno era già stato divulgato alla stampa, e che aveva già innestato un dibattito sulle cause dell'incidente tra Trenitalia, Organizzazioni Sindacali ed esponenti politici, la cui vasta eco mediatica, altrimenti evidentemente ingiustificata, era chiaramente determinata dalla possibilità, peraltro apertamente ventilata in ambito sindacale e politico e comunque da terzi, di ipotizzare che l'episodio avrebbe potuto verificarsi a treno in corsa, con le drammatiche conseguenti agevolità a desumersi”*.

In merito, occorre precisare che il 18 luglio 2008 era semplicemente apparsa la notizia dello *“spezzamento”* del treno sulla testata giornalistica, di limitatissima diffusione non nazionale, *“Venti quattro Minuti”*.

Solo il 19 luglio, e quindi dopo ed a seguito delle dichiarazioni del sig. De Angelis, la notizia ha avuto più ampia divulgazione con grande strascico di polemiche ed allarmismo.

Per tale motivo il comportamento contestato al lavoratore non riguardava la divulgazione della notizia bensì l'infondata attribuzione della responsabilità dell'incidente a ragioni connesse alla mancanza di manutenzione e di sicurezza e la conseguente creazione di un clima di allarme sociale.

Le dichiarazioni rese dal sig. De Angelis, infatti, giungendo da una fonte apparentemente attendibile e tecnicamente competente (RLS/RSU con esperienza di conduzione di treni), non hanno seguito il pensiero

dell'opinione pubblica ma lo hanno influenzato (*rectius* fuorviato), inducendo a pensare che l'incidente fosse accaduto per cause direttamente addebitabili a Trenitalia e che lo stesso incidente si sarebbe potuto verificare anche con il treno in corsa (circostanza del tutto impossibile, ed esclusa in assoluto in sede penale).

Ciò ha reso ancora più difficile la difesa mediatica di Trenitalia la quale si è trovata innanzi ad una opinione pubblica che, preventivamente suggestionata da false dichiarazioni, non era disposta a credere al mero errore umano, alla infondatezza delle accuse di scarsa manutenzione e sicurezza ed all'inesistenza di alcun rischio per l'utenza.

Appare quindi errata la considerazione del Giudice di primo grado secondo la quale il De Angelis, al pari di altri, avrebbe semplicemente esposto delle proprie idee assolutamente ininfluenti sull'opinione pubblica e formate secondo il "*senso comune*", affermazione quest'ultima francamente inaccettabile che non tiene conto del peculiare obbligo di prudenza e diligenza che avrebbe dovuto gravare sul lavoratore nella duplice qualità di dipendente dell'azienda e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, posizione che comportava il potere/dovere di accertare le cause dell'evento prima di diffondere giudizi e valutazioni allarmistici e denigratori sullo stesso e che implica (questo sì secondo il senso comune) un elevato grado di attendibilità presso l'opinione pubblica ed una conseguente enorme portata lesiva delle sue esternazioni.

*** **

Ugualmente errate solo le valutazioni effettuate dal Giudice in relazione ai singoli addebiti. Ed invero:

2.1) Con riferimento al primo addebito, il Giudice ritiene che il sig. De Angelis non abbia formulato alcun giudizio specifico sulle cause dell'accaduto, ma che si sia limitato ad esprimere una mera ipotesi alla quale, addirittura, giunge ad attribuire valore costruttivo.

Così facendo, il giudicante ha accolto la tesi avversaria nonostante la stessa controparte l'avesse abbandonata nelle proprie note difensive, rendendo palese che lo specifico intento del De Angelis era quello di attribuire le cause dell'incidente all'omessa manutenzione, all'usura dei treni ed alla dolosa indifferenza della Società alle segnalazioni dei RLS.

In merito, giova riportare nuovamente il testo della dichiarazione incriminata, al fine di rendere evidente *ictu oculi* la assoluta inattendibilità dell'interpretazione del Tribunale, che ha estrapolato

singole frasi dal contesto privando le stesse del reale significato che appare viceversa evidente dalla loro concatenazione e successione.

Il De Angelis ha infatti dichiarato: *“NON ABBIAMO ANCORA RICEVUTO ALCUNA CHIAMATA DAI VERTICI AZIENDALI, MA CONFIDIAMO CHE NEI PROSSIMI GIORNI CI SPIEGHINO COSA STA SUCCEDENDO A QUESTI TRENI. NEGLI ULTIMI MESI, COME DELEGATI, ABBIAMO MESSO IN EVIDENZA E SEGNALATO ALL’AZIENDA, A TUTTI I LIVELLI, DALL’AMMINISTRATORE DELEGATO AI DIRIGENTI TERRITORIALI, PROBLEMI RIGUARDANTI GLI ETR E RELATIVI A MANUTENZIONE, CONTROLLI SULLA MANUTENZIONE E USURA. SI TRATTA DI TRENI OLTREMODO SFRUTTATI”*.

Stando dunque alle sue parole, il De Angelis non ha richiesto affatto spiegazioni sull’evento del 14 luglio, bensì sulla situazione complessiva degli ETR (*“CI SPIEGHINO COSA STA SUCCEDENDO A QUESTI TRENI”*), chiaramente lasciando intendere – con allusione quanto mai evidente – che quello fosse da ricondurre, al pari di precedenti episodi, a generali problemi di manutenzione ed usura.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal cenno finale all’eccessivo sfruttamento del materiale rotabile in questione, nonché dal riferimento denigratorio alla mancata percezione, da parte dell’azienda, della reale condizione dei treni (*i.e.* carente quanto a manutenzione ed usura), per finire con un richiamo ad un presunto atteggiamento non collaborativo della dirigenza, la cui indisponibilità ad affrontare tale problematica lascia intendere una sostanziale indifferenza dell’azienda alla incolumità del personale dipendente e dell’utenza, tanto da rendere necessario, come evidentemente nel caso *de quo*, ricorrere a denunce alla magistratura ed agli organi di informazione (*“C’È AMAREZZA PERCHÉ SI PARLA TANTO DI SICUREZZA E ANCHE DI SICUREZZA SUI TRENI E SUL LAVORO, MA ABBIAMO LA SENSAZIONE CHE CHI SUI TRENI NON CI LAVORA, NON ABBA LA PERCEZIONE IDEALE DELLE REALI CONDIZIONI IN CUI SONO. CERCHIAMO SEMPRE PRIMA UN APPROCCIO COLLABORATIVO CON L’AZIENDA, MA QUANDO I DIRIGENTI NON RISPONDONO ALLE NOSTRE RICHIESTE, SIAMO COSTRETTI A FARE SEGNALAZIONI ALLA PROCURA, COME È AVVENUTO PER LE ‘PORTE KILLER’, E ALL’OPINIONE PUBBLICA. L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO RIUSCITI A STRAPPARE CON I DENTI UNA RIUNIONE CON I DIRIGENTI...”*).

Tali riferimenti sarebbero stati, invero, privi di senso se davvero il De Angelis avesse voluto limitarsi a manifestare la propria ignoranza sulle cause dell’accaduto, ignoranza che avrebbe piuttosto consigliato una prudente attesa dell’esito degli accertamenti tecnici del caso.

L'interpretazione delle dichiarazioni del De Angelis contestata dall'azienda è, significativamente, del tutto analoga a quella fatta propria dai mezzi di informazione che hanno trattato l'evento (cfr. rassegna stampa allegata, a titolo esemplificativo, sub n. 11 del fascicolo di I grado: "Si spezza l'Eurostar, senza passeggeri. Manutenzione sotto accusa", L'Unità del 19.7.08; "Eurostar spezzato nella stazione. La denuncia dei macchinisti", Il Tempo del 19.7.2008; "Milano, tragedia sfiorata su un treno Eurostar").

Non solo. Tale interpretazione è accreditata dalle ulteriori dichiarazioni rilasciate dallo stesso De Angelis, come riportate testualmente da lanci di agenzia ed articoli di giornale dei giorni 18/19 luglio ulteriori rispetto a quelli richiamati nella lettera di contestazione.

Si vedano in proposito, a titolo esemplificativo:

- il lancio di agenzia ANSA del 18.7.2008 ore 17.44: *«NON ACCETTIAMO PIÙ UNA VISIONE DEGLI INCIDENTI PER CUI È SEMPRE L'ERRORE UMANO DELL'ULTIMO OPERATORE A CAUSARLI»: Dante De Angelis, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei macchinisti dell'Assemblea dei ferrovieri, replica così alle spiegazioni date dalle Ferrovie dello Stato circa l'Eurostar che si è 'spezzato' in due tronconi mentre, vuoto, era diretto alla stazione di Milano Centrale. «NON POSSIAMO TOLLERARE CHE SI ACCUSI IL MACCHINISTA, POICHÉ IL TRENO – dice – È AD AZIONAMENTO ELETTRONICO E NON POSSONO ESSERCI ERRORI DI MANOVRA. CON OGNI PROBABILITÀ SI È TRATTATO DI UN DIFETTO STRUTTURALE O DI INVECCHIAMENTO O INDEBOLIMENTO DEL GANCIO: L'AUTOMAZIONE ELETTRONICA DI CUI SONO DOTATI GLI ETR NON CONSENTE AL MACCHINISTA DI SBAGLIARE. E SE ERRORE UMANO C'È STATO, È DI CHI HA SBAGLIATO A PROGETTARE O A PROGRAMMARE E CONTROLLARE LA MANUTENZIONE. A QUESTO PUNTO CHIEDEREMO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ACCERTARE QUALE SIA LA VERITÀ. SIAMO COSTRETTI A DENUNCIARE QUESTI EPISODI DAL SILENZIO DEI FUNZIONARI AZIENDALI CON I QUALI ABBIAMO TENTATO UN APPROCCIO COSTRUTTIVO PER DIFENDERE LA NOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VIAGGIATORI».* De Angelis ha anche detto che l'Etr 500 che ha 'perso' alcuni vagoni è *«IL NUMERO UNO, CIOÈ IL PRIMO COSTRUITO, CHE È STATO RESTAURATO NEGLI ARREDI, VERNICIATURA E SOFTWARE, MA RISTRUTTURATO SOPRATTUTTO NELL'ASPETTO ESTETICO E MODIFICATO PER L'ALTA VELOCITÀ»* (all. 12 fasc. Trenitalia).

- il lancio di agenzia ANSA del 18.7.2008 ore 22.22: *«NON POSSIAMO TOLLERARE CHE SI ACCUSI IL MACCHINISTA, POICHÉ IL TRENO – dice Dante De Angelis – È AD AZIONAMENTO ELETTRONICO E NON POSSONO ESSERCI ERRORI DI*

MANOVRA. E SE ERRORE UMANO C'È STATO, È DI CHI HA SBAGLIATO A PROGETTARE O A PROGRAMMARE E CONTROLLARE LA MANUTENZIONE" (all. 13 fasc. Trenitalia);

- l'articolo pubblicato sul quotidiano Libero del 19.7.2008 ("Errore del macchinista. L'Eurostar si spezza in due"), dove si legge: "Il treno in questione «È FRESCO DI AMMODERNAMENTO, È APPENA STATO TUTTO RINNOVATO», insiste Dante De Angelis, macchinista e delegato della sicurezza, «NÉ PUÒ TRATTARSI DI UN ERRORE UMANO, PERCHÉ QUESTI TRENI SONO TUTTI AUTOMATIZZATI: SE SI SGANCIANO DUE CARROZZE È PER UN PROBLEMA DI USURA O DI SCARSA MANUTENZIONE, E DI CONTROLLO SULLA MANUTENZIONE». (...) «NON È UN CASO ISOLATO: DA TEMPO SEGNALIAMO ALLE FS GRAVI EPISODI DI MALFUNZIONAMENTO, MA NON ABBIAMO MAI RISPOSTA», conclude De Angelis, «DOBBIAMO PER FORZA ATTENDERE CHE SI VERIFICHINO UN DISASTRO?»" (all. 14 fasc. Trenitalia).

In merito, il Tribunale ritiene irrilevanti tali dichiarazioni "perché la legittimità di una determinata esternazione dipende dal suo contenuto specifico e dal modo formale in cui la stessa è espressa, e non da ciò che l'autore effettivamente pensava in cuor suo quale passibile di emergere da altre esternazioni" (pag. 4 della motivazione).

Non v'è chi non veda l'erroneità di tale argomentazione.

Il richiamo delle ulteriori dichiarazioni rilasciate dal De Angelis alle Agenzie di stampa nei giorni 18/19.7.2008 (mai smentite dal lavoratore né contestate nel presente giudizio) aveva invero l'unico scopo di fornire – ove ve ne fosse bisogno – ulteriori elementi per l'interpretazione autentica delle sue dichiarazioni, cui ricorrere ove si ritenesse (a torto) che le espressioni letterali oggetto di specifica contestazione in via disciplinare lascino qualche margine di incertezza.

Il rinvio operato negli scritti difensivi di Trenitalia ai suddetti lanci di agenzia valeva a confermare, in altri termini, la palese inattendibilità della strumentale e forzata interpretazione inizialmente offerta dalla controparte (ed inopinatamente fatta propria dal Tribunale), atteso che la stessa presupporrebbe che il De Angelis abbia contestualmente rilasciato dichiarazioni con cui manifestava la propria ignoranza sulle cause dell'evento (così, secondo la tesi del Tribunale, nel lancio di agenzia richiamato nella lettera di contestazione) e - pochi minuti dopo ovvero addirittura contemporaneamente, nei confronti di altri interlocutori - dichiarazioni relative al medesimo episodio e contenenti invece quanto mai esplicite denunce e prese di posizione.

Proprio per evidenziare la fragilità della (iniziale) opzione interpretativa avversaria, la scrivente aveva dunque richiamato nella memoria di costituzione i suddetti articoli di stampa, il cui contenuto si dimostra *ictu oculi* inidoneo a modificare il fatto posto a base del licenziamento, costituito pur sempre dalla diffusione di notizie diffamanti ed allarmistiche circa pretesi rischi per la sicurezza dei treni dovuti a problemi di manutenzione o usura dolosamente ignorati dalla società, diffusione realizzata dal De Angelis mediante le dichiarazioni riportate nei lanci di agenzia specificati nel procedimento disciplinare.

Per adottare la terminologia del Tribunale, dunque, il *contenuto specifico* delle dichiarazioni contestate, avente come tale rilevanza disciplinare, emerge dalla lettera delle dichiarazioni stesse, la cui (mera) interpretazione può essere legittimamente condotta (ove lo si ritenga necessario in considerazione del carattere *allusivo* ed *insinuante* di alcuni passaggi, che peraltro non ne attenua minimamente il disvalore) anche alla luce di ulteriori parametri quali il comportamento contestuale e successivo tenuto del De Angelis.

Del resto, questa difesa aveva evidenziato come tale richiamo poteva da ultimo ritenersi irrilevante, avendo la stessa controparte sostanzialmente abbandonato ogni contestazione circa il significato letterale delle dichiarazioni che hanno indotto l'azienda ad irrogare il provvedimento espulsivo *sub iudice*, tanto che le argomentazioni difensive di cui alle note conclusive avversarie erano esclusivamente incentrate a sostenere, sul presupposto dell'univoco significato delle esternazioni del De Angelis: **a)** la veridicità delle denunce relative alla carenza di manutenzione dei treni ed all'atteggiamento ostinatamente negligente della dirigenza aziendale, nonché **b)** la non punibilità del De Angelis per tali dichiarazioni in quanto asseritamente rientranti nella fisiologica dialettica tra Rls e datore di lavoro.

La conclusione del Giudice di primo grado è altresì errata – non tenendo nel minimo conto il reale svolgimento dei fatti come allegati dalla Società né gli specifici obblighi sussistenti in capo al De Angelis – nella parte in cui (in palese contraddizione rispetto a quanto in precedenza affermato) riconosce che la dichiarazione “*ascriveva indirettamente ed anche suggestivamente a problemi di manutenzione la possibile causa dell'incidente*” (sic!), ma ritiene tale attribuzione *giustificata* quale *ipotesi*

plausibilmente formulabile secondo il senso comune anche in considerazione di episodi precedenti (e, secondo il Tribunale, non contestati) di difetto di manutenzione (pagg. 9 e ss. della motivazione).

Ebbene, giova innanzitutto precisare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, fin da subito è stata chiara la dinamica dei fatti e l'esistenza di un errore umano dei macchinisti, che lo hanno evidenziato nel rapporto di servizio redatto lo stesso giorno.

Il sig. De Angelis, quindi – ove interessato a diffondere attraverso i media personali valutazioni sull'evento - avrebbe potuto/dovuto, in applicazione dei propri peculiari obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede e della propria specifica qualifica e ruolo aziendale, documentarsi immediatamente sull'accaduto e prendere atto dell'esistenza della causa umana, senza paventare alcun altro motivo legato all'incuria della Società.

Tale comportamento era doveroso proprio in considerazione delle funzioni di RLS che aumentano, anziché ridurla, la rilevanza disciplinare degli addebiti.

È opportuno ricordare, infatti, che il compito fondamentale del Rappresentante per la sicurezza è quello di vigilare sull'operato del datore di lavoro con modalità collaborative come espressamente previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 secondo il quale la *“logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia (della sicurezza n.d.r.) intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione”*.

Anche il recente D.Lgs. 81 del 2008 descrive in termini collaborativi i compiti del RLS affermando, all'art. 50, che lo stesso *“... m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel costo della sua attività”*.

Solo nel caso in cui il datore di lavoro dovesse dimostrarsi “sordo” alle segnalazioni del RLS lo stesso potrebbe rivolgersi agli organi deputati all'accertamento di eventuali responsabilità civili e/o penali.

È chiaro, quindi, che al RLS non è riconosciuto alcun illimitato “super potere” di critica mediatica (con conseguente immunità in caso di eccesso) ma sono attribuiti strumenti adeguati per vigilare con correttezza sulla gestione della sicurezza aziendale.

In ogni caso non si può certo affermare che il sig. De Angelis fosse munito esclusivamente del “senso comune” in quanto lo stesso aveva

conoscenze tecniche specifiche che gli derivavano dalla propria esperienza di macchinista e dal proprio ruolo di RLS.

Alla luce di quanto detto appare evidente la scorrettezza e l'illegittimità del comportamento del De Angelis che, senza documentarsi sui fatti accaduti, si è rivolto direttamente ai mezzi di stampa (non competenti ad accertare la verità ma certamente utili a ledere l'immagine di Trenitalia) attribuendo le cause dell'accaduto ad inesistenti colpe aziendali.

Appare altrettanto evidente, inoltre, che diversamente da quanto ritenuto dal Giudice, il sig. De Angelis non ha formulato una ipotesi con "spiccata utilità sociale" per la risoluzione dei problemi tecnici.

Ed infatti, se le intenzioni dell'appellato fossero state realmente positive, lo stesso avrebbe dovuto prendere atto di quanto accaduto (errore umano) e cercare una soluzione tecnica in stretta collaborazione con il datore di lavoro.

Il sig. De Angelis, invece, ha negato l'evidenza circa il nesso causale tra il comportamento dei macchinisti e l'incidente ed ha approfittato dell'occasione per accedere ai mezzi di informazione e diffondere notizie false, altamente dannose per l'azienda e tali da trasmettere una ingiustificata sensazione di pericolo nell'utenza che, certamente, è titolare del diritto di essere informata ma non di essere ingiustificatamente allarmata!

Ha errato, ancora, il Giudice nel ritenere che le affermazioni non fossero lesive per l'immagine di Trenitalia in quanto l'interesse ad apparire come azienda a "sicurezza assoluta" o totale non rientrerebbe nel *"nocciolo dell'onore, della reputazione, e del decoro presidiati come diritti fondamentali da Cost.2"*.

Sul punto va chiarito che la società appellante non ha mai affermato di essere una azienda a "sicurezza assoluta" (cioè a prova di qualunque infortunio e/o incidente) dimostrando invece di sentire la necessità di migliorarsi.

Proprio tale atteggiamento ha portato la Società ad investire ingenti somme di denaro per potenziare i propri standard di sicurezza tanto da essere riconosciuta come la migliore in ambito europeo.

È evidente, però, che essere coscienti della necessità di un naturale continuo miglioramento non significa essere disposti ad apparire

disinteressati alla materia della sicurezza e sordi alle segnalazioni dei RLS.

Tali affermazioni, tra l'altro, appaiono false per stessa ammissione del sig. De Angelis il quale ha successivamente dichiarato che l'azienda aveva svolto con i RLS degli incontri che avevano portato a risultati proficui.

D'altronde, a ben vedere, non era Trenitalia a vantarsi di sistemi di sicurezza assolutamente infallibili bensì lo stesso De Angelis che li pretendeva nel momento in cui affermava che l'incidente non sarebbe dovuto accadere in quanto il sistema di sicurezza avrebbe dovuto evitare l'errore umano.

In merito occorre fare una precisazione in quanto, se è vero che i sistemi di sicurezza sono tanto più efficaci quanto più sono pronti a porre rimedio agli errori umani, è altrettanto vero che perché ciò accada si deve trattare di errori conosciuti o ipotizzabili.

Nel caso di specie, invece, neanche i RLS, nonostante la loro lunga esperienza, avevano anche solo ipotizzato quanto sarebbe potuto accadere, tanto che il sig. De Angelis ha ammesso che *"non si aveva memoria di casi analoghi"* e che l'evento era *"inatteso ed inspiegato"* (cfr. allegato 9 del fascicolo di primo grado).

Lo spezzamento del treno, poi, non era indicato neanche nell'elenco degli incidenti ferroviari e ciò, oltre che per la sua imprevedibilità, anche per la sua innocuità accertata in ogni sede giudiziaria (cfr. allegato 3 del fascicolo di primo grado).

Occorre rilevare, inoltre, che la bontà di un sistema di sicurezza si misura anche dal contenimento dei danni conseguenti al verificarsi di un errore umano.

Nel caso di specie, quindi, il sistema, sebbene perfettibile, ha comunque superato la prova in quanto non si è verificato il ben che minimo danno a persone o cose.

Tutto quanto sopra esposto avrebbe comunque dovuto indurre il sig. De Angelis a trattare l'accaduto con la dovuta prudenza, accertandosi preliminarmente della dinamica dei fatti senza paventare innanzi ai *media* presunte responsabilità aziendali.

È appena il caso di evidenziare, al riguardo, che, come diffusamente evidenziato negli scritti difensivi del precedente grado cui si fa ampio rinvio, nessun dubbio possa sussistere sulla infondatezza, in

punto di fatto, delle allusioni del De Angelis, che in effetti non sono mai state sostenute dalla benché minima richiesta probatoria, così come controparte nessuna dimostrazione ha fornito delle proprie allusioni circa progressi episodi che erroneamente il Tribunale ha ritenuto non contestati quando viceversa la Società ha espressamente evidenziato che *“Riguardo peraltro i progressi eventi ex adverso menzionati (a meri fini impressionistici, atteso che gli stessi sono dedotti in modo del tutto generico e non sono supportati da alcuna richiesta istruttoria), la scrivente non accetta il contraddittorio, limitandosi a rilevare come gli stessi (che peraltro solo in minima parte hanno riguardato ETR 500), statisticamente ineliminabili, non sono imputabili ad omessa manutenzione ed usura (cfr. comunicazione di Trenitalia alle OO.SS. del 12.2.2008; all. 24)”* (pag. 19 della memoria).

Le dichiarazioni del De Angelis, in conclusione, non rispondono ai requisiti indicati dallo stesso Giudice di primo grado (veridicità, utilità sociale e continenza formale) e, pertanto, l'addebito doveva essere ritenuto fondato.

*** **

2.2) Con riferimento al secondo addebito, il Tribunale ritiene che il sig. De Angelis aveva emesso un giudizio veritiero circa il fatto che i dirigenti non percepivano le reali condizioni dei treni solo perché non ci lavorano.

Così dicendo, il Giudice dimostra di non aver capito a fondo l'intenzione meramente denigratoria del sig. De Angelis, l'efficacia lesiva della sua dichiarazione e, conseguentemente, l'interesse che l'azienda intendeva tutelare.

Affermare che la percezione della efficienza dei treni e della loro sicurezza sia esclusivamente riservata a coloro che li conducono significava, per converso, rimproverare al *management* aziendale (cui ovviamente compete l'assunzione di ogni determinazione in proposito) di far circolare i treni in violazione delle norme di sicurezza e senza la minima preoccupazione in merito.

Non vi è dubbio, interpretando le parole nel contesto fattuale e normativo - ben noto allo stesso lavoratore - in cui le stesse sono collocate, che è sul datore di lavoro-imprenditore (e dunque sul personale dirigenziale che esprime la volontà dell'azienda) che grava l'obbligo di organizzazione dei fattori della produzione e di salvaguardia della

sicurezza dei lavoratori ex art. 2087 c.c.: su tale presupposto, implicitamente affermato dal De Angelis, questi insinua che la circostanza di non prestare servizio sui treni sarebbe causa/ragione del totale disinteresse del *management* aziendale per l'efficienza e sicurezza dei treni, in violazione dei suddetti obblighi.

Tali abnormi affermazioni, che non imputano ad alcun nominato dirigente mancanze circostanziate o episodi specifici, sono in quanto tali puramente offensive e comunque non rispondenti al vero!

Ed infatti l'azienda, come sopra già esposto, si è dimostrata attenta alle condizioni di sicurezza dei propri dipendenti e dei passeggeri intervenendo, anche a seguito del confronto con i RLS, con appositi provvedimenti nei casi in cui si erano verificate delle anomalie o delle falle nel sistema di sicurezza.

Ciò, tra l'altro, è accaduto anche nel caso di specie, in quanto la Società ha cercato subito di comprendere quali fossero i correttivi da adottare.

Quanto detto, lungi dal dimostrare un negligente disinteresse alle problematiche della sicurezza, testimonia una attenzione spiccata dell'azienda e un atteggiamento collaborativo.

Per tale motivo, le affermazioni del sig. De Angelis non rispettavano certamente il criterio della continenza sostanziale (corrispondenza al vero).

La dichiarazione del sig. De Angelis, inoltre, non risponde neanche al criterio della continenza formale in quanto i fatti non veritieri sono stati esposti con frasi aggressive ("strappare con i denti") e con altri artifici lessicali che ne aumentavano l'efficacia lesiva.

Per tutto quanto sopra esposto anche il secondo addebito era fondato.

*** **

2.3) Con riferimento al terzo addebito, il Giudice ritiene legittime le accuse del sig. De Angelis in quanto mere "*critiche*" fondate, comunque, sull'obbligo aziendale di porre in essere tutte le misure di prevenzione consentite dallo stato della tecnica.

In questa occasione, però, il Giudice ritiene le esternazioni dell'appellato eccessive dal punto di vista della continenza (formale) giungendo ad affermare anche che "la dichiarazione appare inobiettiva e faziosa, nel suo contestare la responsabilità del macchinista per poi

ammettere contraddittoriamente la possibilità dell'errore umano quale causa prossima del fatto, indubbiamente imputabile al suo autore a prescindere dall'esistenza di preclusa aziendale".

Ed ancora che "la esternazione in questione si connota, sotto i suaccennati profili, per uno spirito di aggressività preconcepita di matrice puramente ideologica, che appare eccedere la legittima finalità di comunicazione, in quanto diretta a rimarcare che l'eventuale colpa dei macchinisti non implicava che l'azienda avesse, com'era suo dovere, adottato tutte le necessarie misure prevenzionali".

Nonostante ciò il Giudice giustifica comunque il lavoratore attribuendogli (del tutto apoditticamente e senza alcun riscontro nelle stesse allegazioni e tesi difensive avversarie!) una scarsa padronanza dei mezzi espressivi legata al proprio grado di istruzione ed alla sua propensione all'aperta contrapposizione.

Anche in tale occasione il Giudice ha errato a giudicare infondato l'addebito.

Con la seconda dichiarazione, infatti, il sig. De Angelis ha chiaramente sgombrato il campo da ogni dubbio circa l'interpretazione da dare al suo comportamento complessivo.

Ed infatti con le affermazioni delle 18.55 appare chiaro che l'appellato non aveva alcuna intenzione di valutare i fatti e le cause dell'incidente (tra l'altro già conoscibili a partire dal 14.07.2008), ma intendeva solamente prendere spunto da quanto accaduto per esprimere giudizi fortemente lesivi dell'immagine e del decoro dell'azienda.

Pur di raggiungere tale obiettivo il lavoratore ha negato la palese responsabilità dei macchinisti riconoscendola esclusivamente in capo ai vertici aziendali.

Lo spregio per la verità dimostrato dall'appellato è provato anche dalle ulteriori dichiarazioni rese dallo stesso nella medesima occasione e che, sebbene non oggetto di contestazione, sono utili a comprendere le reali intenzioni del sig. De Angelis (cfr. allegato 14 bis del fascicolo di primo grado).

Anche il terzo addebito disciplinare, quindi, appare assolutamente fondato.

*** **

3. Legittimità e proporzionalità della sanzione espulsiva

Dalla fondatezza degli addebiti disciplinari consegue la legittimità del provvedimento espulsivo.

Il comportamento del sig. De Angelis, infatti, ha integrato una violazione talmente grave dell'obbligo di fedeltà da aver interrotto definitivamente il necessario rapporto fiduciario.

Ed invero il De Angelis – il quale **I)** ha descritto agli organi di stampa l'inconveniente occorso all'Etr in data 14.7.2008 come un episodio (l'ennesimo) di omessa manutenzione di un treno eccessivamente usurato, ed **II)** ha altresì denunciato un atteggiamento criminosamente negligente dell'azienda, la quale sarebbe rimasta sorda alle ripetute segnalazioni dei preposti alla sicurezza ed avrebbe determinato con la sua totale indifferenza una generale e diffusa situazione di cattiva manutenzione ed usura del materiale rotabile – avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza di quanto dichiarato.

Ebbene, come ampiamente evidenziato negli scritti difensivi del primo grado e pacifico in causa, controparte non ha offerto alcuna prova (né ha articolato richieste istruttorie volte a dare la dimostrazione) della veridicità di tali asserzioni, essendo piuttosto la odierna appellante che, pur non essendone onerata, ha offerto significativi e concludenti elementi in grado di dimostrarne la falsità.

Gli accertamenti tecnici relativi alla rottura del tenditore dell'ES 9427 compiuti nell'ambito del procedimento penale hanno accertato infatti che *“La causa della rottura è da attribuirsi alla dinamica longitudinale del convoglio innescata dalla contemporanea partenza in trazione di entrambi i locomotori immediatamente seguita da una frenatura rapida del locomotore slave di coda dovuta all'erronea attivazione della piastra di segnalamento della locomotiva slave”*.

L'esame metallografico disposto dal giudice penale ha, dal canto suo, escluso qualsivoglia difetto nella fabbricazione e/o manutenzione del componente (tenditore) oggetto di rottura (cfr. all. 2 fascicolo Trenitalia).

Tali conclusioni (che il Tribunale non contesta) non risultano smentite, ma piuttosto avvalorate dal fatto che l'azienda è successivamente intervenuta (mediante l'introduzione di specifici accorgimenti *hardware* e *software*) al fine di evitare il possibile ripetersi di inconvenienti quale quello occorso al treno 9427.

Si è diffusamente evidenziato nella memoria di costituzione (cfr. pagg. 17 e ss., alle quali si rinvia) che detta modifica del sistema, come

pure l'aggiornamento dei relativi piani manutentivi, non implica alcun riconoscimento della correttezza della denuncia del De Angelis. Al contrario!

Gli accorgimenti successivamente adottati dalla odierna appellante non attestano infatti l'esistenza di pregressi problemi di manutenzione - non essendo la rottura del tenditore tecnicamente riconducibile ad usura dei materiali - enfatizzando piuttosto la costante tensione dell'azienda verso la realizzazione della migliore efficienza possibile, perseguibile attraverso il continuo aggiornamento e miglioramento delle tecnologie, al fine di porre rimedio alle criticità che via via si manifestano durante l'esercizio.

La Società, in altri termini, pur nella consapevolezza di aver sempre bene agito conformemente alle prescrizioni legali e quindi senza minimamente aver violato alcuna norma in materia di sicurezza, così come peraltro ampiamente evidenziato nella relazione del CTU, ha ritenuto per ovvi motivi squisitamente organizzativi di intervenire per evitare l'eventualità che si potessero ripetere siffatti inconvenienti (i quali - come diffusamente evidenziato negli scritti del precedente grado e ribadito nel presente ricorso - in alcun modo potevano incidere sulla sicurezza del treno ed ancor meno sulla incolumità dei passeggeri, ma solo determinare contrattempi quali il ritardo in partenza dei treni, la necessità di sostituzione degli elementi danneggiati sostenendone il relativo costo, etc.)

Come si vede, dunque, le circostanze riferite non costituiscono affatto una (anche solo parziale) conferma delle infondate affermazioni denigratorie del De Angelis (l'azienda non è intervenuta per porre rimedio a problemi di manutenzione, mai emersi nel caso di specie!), ma l'esatto contrario, ricavandosi dalle stesse la più immediata conferma del costante impegno dell'azienda per l'evoluzione e l'adeguamento tecnologico dei treni.

Gli accertamenti compiuti dalla magistratura penale hanno altresì escluso, ogni oltre dubbio, che l'evento occorso all'ES 9427 fosse suscettibile di incidere sulla sicurezza della circolazione, in quanto: l'errore umano che ha innescato lo spezzamento è possibile solo in fase di partenza durante le operazioni preliminari di verifica, allorché il treno viaggia senza passeggeri a bordo ed a velocità ridottissima (cfr. perizia eseguita in sede penale: *“La bassa velocità del treno (meno di 5 km/h) è*

fattore determinante per il meccanismo di rottura”); il sistema di frenatura continua garantisce in ogni caso di spezzamento la immediata frenatura in sicurezza delle due sezioni del treno, che infatti nella specie si sono arrestate ad una distanza inferiore a due metri.

Si legge in proposito nella richiesta di archiviazione del PM (all. 16 fasc. Trenitalia) che *“le rotture dei tenditori di accoppiamento sono avvenute durante le fasi di manovra dei treni ad una velocità talmente ridotta (5 km/h) da escludere la possibilità di provocare danno a persone o cose”,* tanto che nella fattispecie non poteva ritenersi sussistente alcuna *“probabilità che si verifichi un evento che comprenda in sé gli estremi costitutivi del disastro, e cioè un danno ad un convoglio ferroviario (viaggiatori, merci, macchinario e materiale rotabile) che possa incidere sulla sicurezza dei trasporti ...”.*

Si ribadisce, in ogni caso, che il De Angelis non ha denunciato l’omissione di una specifica misura di sicurezza, ma ha imputato lo spezzamento ad una (inesistente) situazione di degrado e/o eccessivo deterioramento dei componenti.

Il lavoratore, infatti, lungi dal sollecitare un aggiornamento dei sistemi di prevenzione in grado di neutralizzare eventuali errori umani, si è al contrario espressamente riferito a problemi di manutenzione ed usura, rilevando come il corretto mantenimento in stato di efficienza e sicurezza del materiale rotabile (e dunque in definitiva la salvaguardia della stessa incolumità dei passeggeri e del personale dipendente) sia questione negletta dall’azienda.

Ebbene, alla luce di quanto dedotto, deve concludersi che le denunce del De Angelis relative all’episodio del 14.7.2008 si sono rivelate (a causa del dolo o comunque della grave colpa imputabile al lavoratore) prive di ogni fondamento (e quindi gratuitamente denigratorie ed ingiustificatamente allarmistiche) all’esito degli accertamenti tecnici effettuati non dalla Società, ma dalla stessa Magistratura.

Senz’altro indimostrate (ed indimostrabili, in quanto non riferite a fatti determinati) devono poi ritenersi le accuse rivolte all’intera dirigenza aziendale, rea – secondo il De Angelis - di aver determinato con la propria colpevole negligenza una diffusa situazione di insicurezza della circolazione ferroviaria.

*** **

Una volta acclarato il significato delle espressioni adottate dal De Angelis e la infondatezza delle circostanze da questi affermate, non v'è dubbio che la condotta del lavoratore fosse meritevole di essere sanzionata con il provvedimento espulsivo, esorbitando essa platealmente dai limiti posti dall'ordinamento alla libertà di manifestazione del pensiero affermata dall'art. 21 Cost.

Il limite della **verità** deve invero ritenersi contenuto implicitamente nella stessa norma costituzionale, quale limite logico connaturato alla stessa libertà di espressione ed al connesso diritto di critica, che è legittima solo se ed in quanto poggia su basi veritiere.

Ebbene, nella specie non solo ciò non è accaduto, ma neanche può ritenersi, quale esimente del De Angelis, che questi abbia diffuso con riferimento all'episodio del 14.7.2008 una verità "putativa".

Il lavoratore, infatti, non si è peritato di effettuare alcun preventivo controllo sulla fondatezza delle notizie (false e gravemente lesive dell'immagine aziendale) rilasciate agli organi di stampa, omettendo del tutto quell'opera di seria e diligente verifica (da lui esigibile attesa la sua duplice posizione qualificata di dipendente e RLS) che, quantomeno, consentirebbe di ritenere sussistente la buona fede del lavoratore.

Il quale, al contrario, non ha esitato a diffondere "a caldo" notizie false e gravemente diffamatorie senza minimamente peritarsi di verificare – come ora candidamente ammette! – le ragioni dell'accaduto.

Le modalità di comunicazione della "critica" adottate dall'appellato – lungi dal difettare di espliciti "*profili di lesività*" – si pongono altresì in palese contrasto con il requisito della **continenza formale**, anch'esso costituente un limite connaturato al diritto di critica.

Il requisito in parola, come noto, viene meno innanzitutto nell'ipotesi di trasgressione palese, che si realizza mediante l'uso di un linguaggio colorito ed incauto, di un tono sproporzionatamente scandalizzato, ovvero mediante l'inserimento di aggettivi estremi e peggiorativi quali "impressionante", "sconcertante", "incredibile", "terribile", "stranissimo", "pazzesco", "vergognoso", "deplorable", etc. (si veda l'affermazione del De Angelis secondo cui sarebbe possibile ottenere una riunione con la dirigenza in materia di sicurezza solo "*STRAPPANDOLA CON I DENTI*").

La forma della critica, tuttavia, viola il requisito della continenza anche allorché essa, in modo subdolo, è improntata ad un premeditato e

sleale difetto di chiarezza. Ciò si verifica allorché il dichiarante, nel narrare un fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore, dovendo tuttavia necessariamente ricorrere a tale strumento perché la rappresentazione chiara, espressa ed inequivoca del fatto diverso o ulteriore lo porterebbe ad una violazione diretta del requisito della verità.

A questa categoria appartengono gli “*accostamenti suggestionanti*”: oltre a narrare il fatto attribuito al soggetto, il dichiarante cita altri fatti diversi e più gravi, creando tra il primo e i secondi un collegamento implicito senza minimamente esteriorizzarlo; è il destinatario delle dichiarazioni che metterà in relazione il primo con i secondi (v. l'accostamento effettuato dal De Angelis dei “*PROBLEMI ...RELATIVI A MANUTENZIONE, CONTROLLI SULLA MANUTENZIONE E USURA*” alla “*VICENDA DELL'EUROSTAR 9427 MILANO-ROMA, SPEZZATOSI IN DUE TRONCONI LA MATTINA DEL 14 LUGLIO*”; ovvero ancora l'accostamento di tale ultima vicenda a problemi di “*SICUREZZA SUI TRENI E SUL LAVORO*”).

Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella del cosiddetto “*sottinteso sapiente*”: un tipico caso è l'uso delle “virgolette” o degli eufemismi; qui il dichiarante usa i termini sapendo che il destinatario li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale letterale, stimolando un giudizio estremamente negativo e amplificando così gli effetti lesivi (v. l'affermazione del De Angelis “*CONFIDIAMO CHE NEI PROSSIMI GIORNI CI SPIEGHINO COSA STA SUCCEDENDO A QUESTI TRENI*”, che viceversa allude, come poco dopo esplicitato, alla totale indifferenza rispetto alle questioni di sicurezza da parte della dirigenza aziendale, salvo che la stessa non sia forzata ad agire dall'autorità giudiziaria e/o dagli organi di stampa).

Alla suddetta categoria appartengono infine le “*insinuazioni*”: qui il fatto diverso o ulteriore, ovviamente peggiorativo, viene attribuito al soggetto comunicando espressamente che la relativa ipotesi “non è improbabile”, o “non si può escludere”, o che “si potrebbe azzardare”, o affermando che “quanto appreso fa pensare a”, etc., nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo esplicitamente (v. l'affermazione del De Angelis “*ABBIAMO LA SENSAZIONE CHE CHI SUI TRENI NON CI LAVORA, NON ABBIA LA PERCEZIONE IDEALE DELLE REALI CONDIZIONI IN CUI SONO*”, che viceversa intende esprimere l'oggettiva

ignoranza da parte della dirigenza aziendale delle condizioni dei treni, asseritamente pericolose per la sicurezza).

*** **

Alla luce di quanto sopra dedotto, non può sussistere dubbio alcuno che il De Angelis abbia notevolmente ecceduto i limiti di un corretto e civile esercizio del diritto di critica, legittimando con ciò la reazione datoriale.

Ed invero, l'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva e/o della continenza formale, si sia tradotto in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, comporta una grave violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ. ed un conseguente irrimediabile *vulnus* della fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore, legittimando il licenziamento in tronco (cfr. da ultimo Cass. 29008/2008).

Quanto, poi, alle accuse rivolte in generale contro la dirigenza aziendale, tali dichiarazioni - proprio per la loro genericità che non ne consente alcun vaglio di fondatezza, in quanto non riferite a fatti determinati - assumono valenza meramente diffamatoria, sufficiente di per sé a legittimare il provvedimento espulsivo (il discredito dell'immagine della dirigenza, infatti, in considerazione della carica che i diretti destinatari ricoprono all'interno della Società datrice di lavoro, è suscettibile di ledere anche l'immagine e la credibilità dell'impresa *tout court*: cfr. Cass. 16 febbraio 2000, n. 1749; Cass. 25 novembre 1986, n. 6945).

In ordine alla portata gravemente lesiva delle dichiarazioni del De Angelis - che in quanto tali riverberano i loro effetti sul rapporto fiduciario tra le parti, determinandone il definitivo venir meno - giova infatti osservare che il lavoratore:

- ha ricondotto l'evento "spezzamento" ad inesistenti problemi di omessa manutenzione del materiale rotabile, lasciando intendere che tale cattiva manutenzione caratterizzi lo stato dei convogli tecnologicamente più avanzati a disposizione della scrivente ed adibiti al servizio della linea di maggiore rilevanza dal punto di vista economico (Milano-Roma), la cui denigrazione appare pertanto suscettibile di ledere in modo decisivo l'immagine di efficienza e capacità dell'azienda;

- ha del tutto infondatamente ricondotto l'evento (nemmeno qualificabile come "*incidente*" secondo i parametri stabiliti dai principali

organismi internazionali che presiedono alla sicurezza dell'esercizio ferroviario) a problematiche di sicurezza di persone e/o beni, laddove viceversa esso non ha mai costituito alcun pericolo per la incolumità di equipaggio, utenti o terzi;

- ha rivolto a mezzo stampa (attraverso le principali agenzie nazionali) accuse denigratorie nei confronti della intera dirigenza aziendale, indifferente (a dire del De Angelis) alla sicurezza di personale ed utenza, con ciò ledendo in misura inimmaginabile l'immagine del datore di lavoro gestore di una impresa di trasporto pubblico (cfr. esemplificativamente, rassegna stampa allegata al fascicolo Trenitalia).

Dal punto di vista soggettivo, l'efficacia lesiva dell'immagine e del prestigio aziendali è poi accresciuta dalla posizione del De Angelis, perché la qualifica di dipendente e di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza conferiva allo stesso un ampio grado di attendibilità agli occhi degli organi di stampa, dell'utenza e dell'opinione pubblica generale, senz'altro ben nota al lavoratore, che avrebbe dovuto essere altresì consapevole dell'obbligo di prudenza e delle peculiari responsabilità connesse a tale ruolo (e senz'altro lo era, se non altro per le pregresse iniziative disciplinari subite).

Difficilmente, infatti, avrebbe potuto sospettarsi, proprio in virtù della sua posizione, che il De Angelis, pur ignorando del tutto le cause dell'accaduto - come riconosciuto esplicitamente nel presente giudizio - non esitasse ciononostante a diffondere allusioni gravemente denigratorie ed allarmistiche circa una presunta sua riconducibilità a dolose mancanze (in termini di manutenzione e sostituzione di materiali) da parte dell'azienda, laddove invece nella specie mai vi è stato (nemmeno potenzialmente) un qualsivoglia rischio per la sicurezza di persone o cose, tanto meno riconducibile a difetti manutentivi o deterioramento di componenti.

La posizione qualificata rivestita dal De Angelis - con il connesso dovere di collaborazione con il datore di lavoro, precipuamente in materia di sicurezza, e che comunque gli avrebbe consentito (vuoi per le prerogative connesse alla carica rivestita, vuoi per la sua specifica preparazione tecnica, che rende del tutto fuorviante, come abbiamo visto, il riferimento al diffuso "senso comune") - gli avrebbe dunque agevolmente consentito (ed anzi imposto) di accertare dinamica e cause dell'evento e gli impediva, per contro, di diffondere (dolosamente, o

quanto meno con la colpa grave derivante dall'aver omesso tali elementari verifiche) notizie false, denigratorie ed allarmanti in danno del datore di lavoro (ferma restando l'eventuale possibilità di rivolgersi ai *media* in caso di condotte ostruzionistiche o elusive di quest'ultimo, da nessuno dedotte).

Quanto sopra consente di apprezzare, da ultimo, l'implausibilità delle apodittiche ed inutilmente enfatiche osservazioni del Tribunale, secondo cui *solo* le dichiarazioni dell'odierno appellato sono da ritenersi suscettibili di innescare una *dinamica virtuosa* in materia di sicurezza *impossibile in una impresa pubblica di un regime autoritario*.

Proprie, infatti, di una democrazia liberale e di uno Stato di diritto sono, da un lato, la evoluta disciplina legale in materia di sicurezza (dettata dal D.Lgs. 626/94, poi sostituita dal D.Lgs. 81/08), che prevede la presenza di figure istituzionali (quali il RLS) dotate di specifici poteri e prerogative, e, dall'altro, il principio per cui ogni potere e diritto deve esercitarsi nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, e nel rispetto dell'altrui sfera giuridica.

Ebbene, il De Angelis aveva, nell'occasione la possibilità di esercitare pienamente la sua funzione (come dallo stesso tardivamente ammesso in successive dichiarazioni in atti ed anche nel corso del presente giudizio, in cui ha riconosciuto la assoluta trasparenza dell'azienda in occasione dello "spezzamento" incriminato ed in generale l'attenzione per il tema della sicurezza) e non aveva pertanto alcuna ragione (ammesso che possa esservene alcuna) di formulare e diffondere giudizi gravemente denigratori dell'immagine e moralità del proprio datore di lavoro.

*** **

Sempre sotto il profilo soggettivo, l'odierna appellante aveva peraltro evidenziato negli scritti difensivi del precedente grado - al fine di consentire al Tribunale di valutare appieno la gravità del comportamento del De Angelis - i precedenti disciplinari in cui è incorso il lavoratore per fatti che, tutti, dimostrano la sua ostinata tendenza ad esorbitare dai limiti di una corretta attività di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, in spregio degli obblighi sul medesimo gravanti quale lavoratore subordinato di Trenitalia.

Tanto, in ossequio al noto insegnamento giurisprudenziale in forza del quale il principio di corrispondenza fra la contestazione preventiva

dell'addebito e la «causa» del licenziamento comporta senz'altro l'irrilevanza dei fatti non contestati quali elementi costitutivi della «mancanza» addotta a motivazione del licenziamento, ma non esclude tuttavia che i fatti stessi possano essere presi in considerazione, anche nell'eventuale nesso di continuazione fra loro e con i fatti contestati, quali circostanze confermatrici della significatività degli addebiti posti a base del licenziamento, al fine di valutare la gravità del comportamento sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e la proporzionalità della sanzione (in termini, *ex multis*, Cass., sez. lav., 23-01-1998, n. 624; Cass., sez. lav., 21-05-1998, n. 5090).

In particolare, Trenitalia evidenziava (pagg. 20 e ss. della memoria) che:

A. con provvedimento del 25.2.1998 il De Angelis veniva sanzionato con **4 giorni di sospensione** dal servizio e dalla retribuzione per aver rilasciato ad una trasmissione televisiva Rai le seguenti dichiarazioni: *"...la cattiva manutenzione della linea, la disattenzione e la disaffezione dell'intera Azienda alle linee locali ha causato altri gravissimi incidenti che solo per caso questa volta non hanno causato una tragedia... questa linea non ha più la manutenzione di una volta"*;

- a seguito dell'impugnazione giudiziale promossa dal lavoratore avverso il lodo arbitrale che aveva confermato la suddetta sanzione, riducendola di un giorno, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19478/01 (mai impugnata *ex adverso*), rigettava il ricorso evidenziando: *"...il De Angelis non si è limitato a riferire fatti obiettivi quali la verifica di incidenti, la possibilità di un loro accadimento, la mancanza di certa manutenzione prima di un incidente, la propria opinione su rimedi a determinate situazioni, ma ha espresso degli apprezzamenti e dei giudizi negativi del tutto soggettivi sull'operato dell'Azienda accusandola di "disattenzione" e "disaffezione" in sua assenza e nell'impossibilità per la stessa di difendersi, inoltre usando un mezzo di vasta e rapida diffusione delle notizie quale quello televisivo.*

Non c'è dubbio che l'accusa di disaffezione e disattenzione nell'espletamento della propria attività sia lesiva dell'immagine del datore di lavoro che gestisce una impresa di trasporto pubblico e sia ancor più grave allorché sia esplicitata da un suo dipendente perché tale qualifica conferisce alla stessa un

ampio grado di attendibilità che il ricorrente, anche consigliere comunale e quindi partecipe della vita pubblica, non poteva non conoscere.

Questo giudice ritiene, quindi, che il diritto di manifestazione del pensiero, che indubbiamente ha anche il lavoratore, non possa sostanzarsi nella diffusione di opinioni lesive dell'altrui dignità a prescindere dalla veridicità dei fatti sui quali si fondano" (all. 19).

Ed ancora:

B. Il giorno 3.12.2002 il De Angelis, in servizio sul treno 9331 delle ore 06.44 Perugia/Roma, si rifiutava di eseguire quanto reiteratamente ordinatogli per iscritto dal Capo Deposito di Ancona, ovvero di effettuare il treno da Perugia a Foligno, affiancato dal Capo Treno, per la sostituzione del macchinista Santini colpito da un malore (comunicato all'azienda alle ore 06.09 dello stesso giorno e quindi non in tempo utile per effettuarne la sostituzione);

- in tal modo il De Angelis ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 40 co. 24 IPCL ("Nel caso di improvvisa mancanza o di malore dell'aiuto macchinista e quando non sia possibile sostituirlo con altro agente di pari qualifica, si può provvedere, sino alla stazione in cui sia disponibile altro aiuto macchinista, con un agente del treno o di stazione..."), nonché dall'art. 51 lett. h) del CCNL Attività Ferroviarie (a mente del quale il dipendente "deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione...");

- il rifiuto di De Angelis ha causato la soppressione del treno;

- all'esito del relativo procedimento disciplinare, l'Azienda ha irrogato al De Angelis la sanzione di **sette giorni di sospensione** dal servizio e dalla retribuzione: la procedura di impugnazione arbitrale promossa dal lavoratore si è estinta per mancata designazione dell'arbitro da parte del De Angelis (cfr. all.ti sub n. 20 fasc. Trenitalia).

C. Nei giorni 6, 7, 8, 11 e 19 agosto 2005, il De Angelis, all'atto di prendere servizio per la condotta dei treni cui era assegnato, ha contestato la mancanza nella cabina di guida della locomotiva della Cassetta di Pronto Soccorso ai sensi dell'art. 2 n. 1 del DM 388/2003, ritenendo il Pacchetto di Medicazione, presente ai sensi dell'art. 2 n. 5, DM cit., non conforme alle norme antinfortunistiche (cfr. all.ti sub n. 21);

- il DM 388/2003 prevede che "nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione" e non la cassetta di pronto soccorso (art. 2, n. 5).

- la protesta del lavoratore, che in ciascuna occasione ha preteso la consegna della Cassetta di Pronto Soccorso prima della partenza del treno cui era stato assegnato in servizio di condotta, ha determinato forti ritardi in partenza;

- in ciascuna occasione l'Azienda ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti del De Angelis, culminati nell'irrogazione di sanzioni conservative per un totale di **sette giorni di sospensione** dal servizio e dalla retribuzione.

D. In data 10 marzo 2006 il De Angelis è stato **licenziato per giusta causa** per essersi rifiutato di condurre e finanche abbandonare un ETR 480 attrezzato con il dispositivo Vacma (cfr. all.ti sub n. 22 fasc. Trenitalia). Ed infatti:

- in data 4.2.2006 il De Angelis doveva effettuare un servizio di condotta come secondo agente sul treno ETR 480 ES 9311 (Bolzano-Roma), in partenza della stazione di Bologna centrale alle ore 12.04, con 350 passeggeri a bordo;

- salito sulla cabina di guida, il De Angelis, in considerazione dell'attrezzaggio del treno con il dispositivo Vacma (oggetto, all'epoca, di contestazione da parte dell'organizzazione sindacale dell'appellato), chiedeva la sostituzione del locomotore;

- a fronte di tale richiesta, il Capo Deposito dell'impianto di Bologna - reiterato più volte per iscritto l'ordine di condotta senza esito alcuno - alle ore 12.13 (9 minuti dopo la prevista partenza del treno) sollevava dal servizio il macchinista De Angelis e provvedeva per la sua sostituzione con altro macchinista in posizione di riserva;

- il De Angelis, a questo punto, rifiutava di abbandonare la cabina di guida, non consentendo fisicamente (nonostante l'intervento della Polfer) che si provvedesse alla sua sostituzione;

- solo allorché l'ordine di abbandonare il locomotore veniva reiterato dal Responsabile dell'ITP di Roma San Lorenzo il De Angelis vi ottemperava, consentendo finalmente la partenza del treno alle ore 13.30, con un ritardo di 86 minuti;

- il licenziamento è stato convertito nella sanzione conservativa di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per effetto di transazione giudiziale sottoscritta il 10.10.2006, transazione cui la Società è stata indotta da fortissime pressioni esterne.

E. Il De Angelis è stato infine sanzionato nel marzo 2007 con il **massimo della multa** per violazione dell'obbligo di reperibilità in occasione di malattia (cfr. all.ti sub n. 23 fasc. Trenitalia).

- in data 13.3.2007, infatti, il De Angelis ha partecipato ad una assemblea sindacale dalle ore 10.00 alle ore 15.00, nonostante fosse in posizione di malattia;

- la sanzione è stata confermata con lodo emesso dal Collegio arbitrale tenutosi presso la DPL di Roma a seguito di impugnazione promossa dal dipendente.

Anche in ordine a tale profilo, la motivazione del Tribunale, incentrata sulla mancata contestazione (e contestabilità laddove anteriori al biennio) dei precedenti disciplinari nella lettera di addebito, non coglie nel segno (cfr. pagg. 16 e ss. della motivazione).

Gli stessi, invero, sono stati dedotti dall'odierna appellante non quali elementi costitutivi della giusta causa di recesso, bensì esclusivamente quali parametri di apprezzamento della condotta sotto il profilo soggettivo, volti a dimostrare, da un lato, la piena consapevolezza (acquisita dal De Angelis se non altro in virtù delle pregresse vicende disciplinari) del contenuto degli obblighi di fedeltà e collaborazione violati e, dall'altro, l'inevitabilità del licenziamento a fronte della pervicace ostinazione del lavoratore a violare detti obblighi in danno dell'azienda.

La difesa del lavoratore, negli scritti difensivi del primo grado, aveva invocato a sostegno delle proprie argomentazioni la massima di Cass. Sez. lavoro, 25-05-1995, n. 5753, che configurerebbe il

licenziamento quale *extrema ratio*, illegittimo se irrogato in relazioni a fatti “*destinati verosimilmente a non ripetersi una volta contestati e seguiti da una sanzione disciplinare conservativa*”.

Ebbene, in tale ottica (e non quali elementi costitutivi della mancanza, che in quanto tali richiedono menzione nella lettera di contestazione ex art. 7 Stat. Lav.) il Tribunale avrebbe dovuto apprezzare il richiamo della *carriera* disciplinare del De Angelis: non sembra, in sostanza (proprio per seguire il ragionamento adottato dalla S.C. citata) che le pregresse sanzioni conservative abbiano avuto l'effetto di rendere il lavoratore maggiormente aderente ai propri obblighi, dissuadendolo dalla reiterazione degli illeciti.

In altri termini, i surriferiti precedenti disciplinari - considerati anche nel nesso di continuazione fra loro e con i fatti contestati - offrono la migliore conferma che le condotte oggetto di contestazione erano tali da porre in “*dubbio la futura correttezza dell'adempimento*” da parte del De Angelis nonché da dimostrare la sua “*scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza*”, elementi in presenza dei quali, per giurisprudenza costante, sussiste la giusta causa di recesso (da ultimo Cass. 22 giugno 2009, n. 14586, in *Guida al Lavoro*, n. 32-33/2009, p. 22 e ss.).

*** **

La eclatante e soggettivamente colpevole violazione dei limiti di verità e continenza che, come detto, caratterizzano indefettibilmente il diritto di critica pur riconoscibile in capo al RLS, è stata quindi tale da legittimare senza dubbio la massima sanzione espulsiva.

Ciò anche alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte, la quale ha precisato più di una volta che “*L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale aziendale, del diritto di critica (manifestata nella specie attraverso articoli ed interviste su quotidiani) nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod.*”

civ., e può costituire giusta causa di licenziamento”(Cass. Civ., Sez. Lav. n. 4952 del 16.05.1998)

Ed ancora che “L’esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro - come deve riconoscersi nel caso in cui un sindacalista si esprima sulla funzionalità del servizio espletato dall’impresa - sebbene sia garantito dagli art. 21 e 39 cost., incontra i limiti della correttezza formale imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 cost.), di tutela della persona umana; ne consegue che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 19350 del 17-12-2003).

Nel rispetto dell’orientamento espresso dai giudici di legittimità, anche la giurisprudenza di merito ha affermato che è “... legittimo per violazione del vincolo fiduciario, il licenziamento di un componente della rsu, che abbia esercitato il diritto di critica oltre il limite del rispetto della verità oggettiva, determinando una lesione del decoro e dell’immagine dell’impresa, suscettibile di provocare anche un danno economico in termini di perdita di commesse (nella fattispecie il sindacalista era stato licenziato per aver reso un’intervista in cui formulava accuse poi risultate non veritiere né comprovate)” (Trib. Milano 23.03.2005).

Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, il comportamento tenuto dal sig. De Angelis doveva essere considerato rilevante dal punto di vista disciplinare tanto da integrare, secondo il principio di proporzionalità della sanzione, la giusta causa ex art. 2119 c.c. (ovvero, subordinatamente, quanto meno il notevole inadempimento degli obblighi di collaborazione ex art. 2094 c.c. e fedeltà ex art. 2105 c.c. che costituisce il giustificato motivo soggettivo di recesso ex art. 3 L. n. 604/66).

*** **

4. In via subordinata, conversione del provvedimento espulsivo in licenziamento per giustificato motivo soggettivo

In via subordinata, la scrivente Società chiede che venga dichiarata la legittimità del licenziamento irrogato al sig. De Angelis sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.

Infatti, nella non creduta ipotesi in cui l'On. Corte adita dovesse ritenere che il comportamento del lavoratore non configuri una giusta causa di licenziamento, si chiede che, attesa la convertibilità dello stesso (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 14-06-2005, n. 12781), venga comunque accertata la legittimità dell'intervenuta risoluzione, integrando la condotta del sig. De Angelis un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

*** **

5. Detraibilità dell'*aliunde perceptum*

Nel corso del primo grado di giudizio non è stato svolto alcun accertamento in merito all'eccezione di *aliunde perceptum* e *percipiendum* regolarmente sollevata in seno alla memoria di costituzione e che, quindi, si ripropone anche in questa sede, unitamente alle relative richieste istruttorie.

*** **

6. In merito al pagamento delle spese del giudizio

Da quanto sopra esposto in fatto ed in diritto risulta chiaro che il ricorso proposto dal sig. De Angelis innanzi al Tribunale Civile di Roma era infondato ed andava rigettato.

Consequentemente la sentenza appellata è errata e va riformata anche nella parte in cui condanna Trenitalia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. De Angelis.

Si chiede, pertanto, all'On.le Corte adita di condannare il sig. De Angelis al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

*** **

Tanto esposto, Trenitalia S.p.A, come in epigrafe assistita

RICORRE

All'On. Corte d'Appello adita affinché, fissata l'udienza di discussione dinanzi al Collegio con termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, in questa voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Corte adita, in accoglimento del presente appello e disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Terza Lavoro n. 16203 del 26.10.2009 / 16.12.2009 e, per l'effetto:

- dichiarare legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia S.p.A. al sig. De Angelis con comunicazione datata 8.8.2008;
- gradatamente, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- in via subordinata, e solo nel caso di mancato accoglimento delle due superiori richieste, adeguare la condanna al pagamento di somme di denaro tenendo conto di quanto percepito, a qualunque titolo, dal sig. De Angelis *medio tempore*;
- condannare il sig. De Angelis al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria, si reiterano, se del caso e senza inversione dell'onere della prova, tutte le richieste istruttorie articolate nella memoria di costituzione del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente trascritte, con i medesimi testi ivi indicati.

Si chiede sin d'ora che venga disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, contenente il fascicolo di parte.

Si depositano:


A) Copia autentica della sentenza impugnata.

1) Atto Notaio Dott. Paolo Castellini di Roma in data 12.3.2008, rep. n. 72872.

Roma, 26 maggio 2010

avv. Enzo Morrigo

avv. prof. Paolo Tosi





R.G.: 8016/2010

2

Corte D'Appello di Roma
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Fatto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **CASABLANCA DONATELLA**

E' fissa l'udienza di discussione per il giorno *21.11.011* ore *8,30*

Presso: Corte D'Appello di Roma

Sezione/Collegio: 04 - COLLEGIO IV


c/o Corte d'Appello di Roma, Via R. Romei angolo Via A. Varisco

Si comunichi alla difesa appellante

06/09/2010

Roma *21.8.10*

Il Presidente
dott. Ermanno CAMBRIA



lio